

Consultazione pubblica in merito alla definizione delle caratteristiche tecniche e delle corrispondenti denominazioni delle diverse tipologie di infrastruttura fisica utilizzate per l'erogazione dei servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche, ai sensi dell'art. 19 quinquiesdecies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148

(delibera n. 33/18/CONS)

Osservazioni di [redacted] in merito allo schema di provvedimento di cui all'Allegato B della delibera n. 33/18/CONS, con contestuale istanza di proroga del termine per l'invio delle comunicazioni di cui all'Allegato A della delibera.

(Soggetto e dati identificativi), saluta e sostiene la consultazione svolta dall'Autorità al fine di definire le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura fisica utilizzata per l'erogazione dei servizi di telecomunicazione. (Soggetto) partecipa all'alleanza di scopo Free Modem Alliance, costituita da una pluralità di soggetti interessati dalla presente consultazione, qui di seguito dettagliatamente elencati:



AIRES Confcommercio, Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati, costituita nell'ottobre 2005, riunisce le principali aziende e gruppi distributivi specializzati di elettrodomestici ed elettronica di consumo, e aderisce a Confcommercio Imprese per l'Italia. Gli associati sono: e.Price, Euronics (insegne Euronics e Euronics Point), Expert (insegne Expert, Comet, Grancasa, Sme), GRE (insegne Trony e Sinergy) e Unieuro (insegne Unieuro e Monclick), con una presenza sia in punti vendita fisici sia attraverso il canale online. Il fatturato totale nel 2017 è stato di oltre 8 Miliardi di Euro, con un numero di addetti stimabile intorno alle 16.500 unità e con oltre 180 imprese presenti sul territorio per una superficie espositiva totale di oltre 1.200.000 mq.

Per informazioni

Meridian

Communications Srl

E-mail:

[silvia.ceriotti@meridian](mailto:silvia.ceriotti@meridiancommunications.it)

ncommunications.it

[viviana.bandieramonte](mailto:viviana.bandieramonte@meridiancommunications.it)

[@meridiancommunicati](mailto:@meridiancommunications.it)

ons.it

Web: www.airesitalia.it



Dal 2013 l'Associazione dei fabbricanti di terminali di telecomunicazione (VTKE, Verbund der Telekommunikations-Endgerätehersteller) si sta impegnando a garantire in linea generale il successo della liberalizzazione del mercato della telecomunicazione, e in particolare il ripristino della libertà di scelta delle apparecchiature terminali. Nella VTKE sono organizzate aziende operative in Europa prevalentemente di media entità, che attuano la loro collaborazione in base a singoli progetti. Ci occupiamo di tutte le tematiche che riguardano direttamente o indirettamente il settore dei fabbricanti di terminali di telecomunicazione.

Per informazioni

E-mail: info@vtke.de

Web: <http://vtke.de/it>



AIP si è costituita nel 1995 come prima associazione di ISP in Italia ed è attualmente formata da circa cinquanta aziende del settore, prevalentemente riconducibili a modelli imprenditoriali personalizzati, flessibili, focalizzati sulla clientela business. Obiettivi dell'associazione sono il rapporto con gli interlocutori istituzionali, la definizione di standard qualitativi e di regole di comportamento nell'ambito dell'offerta internet, la promozione della rete e degli standard aperti, i rapporti con organizzazioni internazionali con finalità simili.

Per informazioni

E-mail: segre@aip.it

Web: www.aip.it



ASSOPROVIDER è una Associazione Indipendente di Aziende che svolgono l'attività di Internet Service Provider (ISP), o comunque una attività inerente lo sviluppo di progetti di business attraverso l'utilizzo organico della rete Internet. Nata nel Luglio 1999, Assoprovider si prefigge di combattere le logiche di potere e di spartizione dei grandi carriers e delle compagnie di telefonia fino a diventare l'Associazione più rappresentativa in termini numerici dei Service Provider italiani.

Per informazioni

E-mail:

info@assoprovider.it

Web:

www.assoprovider.it



ALLNET.ITALIA è un distributore ad alto valore aggiunto, specializzato in soluzioni innovative, nell'informatica e nelle telecomunicazioni. Fondata nel 2000 a Bologna si rivolge ai mercati professionali verticali, lavorando a stretto contatto con System integrator, ISP, installatori e rivenditori certificati, fornendo soluzioni di infrastruttura ed applicazioni ICT complete e personalizzate per le piccole e medie imprese, la pubblica amministrazione, il settore bancario e quello industriale.

Per informazioni

E-mail:

marketing@allnet-italia.it

Web: www.allnet-italia.it



Il MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO nasce nel 1987 con l'obiettivo di promuovere con ogni mezzo la difesa dei diritti, della libertà e della dignità dei cittadini, in particolare nei confronti della Pubblica Amministrazione. È un'associazione di consumatori rappresentativa a livello nazionale, riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico e componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti. La sua rete di oltre 100 Sedi e "Sportelli del cittadino" in 18 Regioni Italiane offre quotidianamente ai soci servizi di assistenza e consulenza, con esperti qualificati, per tutte le problematiche connesse al consumo ed al risparmio consapevole e sicuro in Italia.

Per informazioni

E-mail:

info@mdc.it

Web:

www.difesadelcittadino.it

La Free Modem Alliance è un'alleanza di scopo, costituitasi come gruppo di lavoro fin dal novembre 2017, e formalizzata nel febbraio 2018, che raggruppa associazioni, imprese collocate a vari livelli della filiera della connettività internet e consumatori. L'Alleanza si pone a tutela della net neutrality e del diritto di ciascun cittadino di scegliere liberamente le proprie apparecchiature terminali.

Per informazioni

Segreteria FMA

Email:

gabriele.m.fiorentini@gmail.com

Cell: 3405501045

Dandosi previamente atto che, in armonia con gli indirizzi della Free Modem Alliance, AIP ha articolato, sulla base delle sue specifiche competenze e sensibilità tecniche, un proprio documento di risposta particolareggiato, l'Alleanza e in particolare **Assoprovider, Allnet Italia, VTKE, Aires Confcommercio e Movimento Difesa del Cittadino**, in un'ottica di sinergia con la parallela azione di AIP, desiderano inoltrare il presente documento comune, condiviso dall'intera Alliance, con il fine di fornire puntuali osservazioni finalizzate alla miglior tutela degli

utenti, consumatori e professionisti, e alla promozione di un mercato efficiente e concorrenziale nel settore.

Tali osservazioni riguardano, in particolare, la terminologia proposta dall'Autorità nell'Allegato B, in riferimento alle caratteristiche dell'infrastruttura fisica utilizzata dagli operatori per l'erogazione dei servizi che l'operatore deve fornire al cliente. Gli scriventi ritengono opportuno che tale terminologia coincida pienamente con il vocabolario tecnico già internazionalmente diffuso.

Nello schema di provvedimento e nelle considerazioni che lo precedono, l'AGCOM ha correttamente fatto riferimento a un elenco di acronimi, ormai pienamente acquisiti nella letteratura scientifica, internazionale e anche italiana, relativa alle tecnologie di accesso ai servizi di connettività. Ci riferiamo, in particolare, agli acronimi *ADSL2/2+*, *VDSL2*, *VDSL 35b*, *Fibra FTTH P2P*, *Fibra FTTH P2MP* e *FWA*.

Riteniamo che il mantenimento e la valorizzazione di tale classificazione rappresenti la soluzione più idonea per garantire la più ampia comprensione, da parte dei clienti, del tipo di tecnologia utilizzata dall'operatore per fornire connessione alle loro utenze e dovrebbe essere quella più idonea all'impiego nella comunicazione commerciale implementata dagli operatori. Al contrario, l'introduzione di nuove terminologie, quali quelle - proposte al capoverso articolo 7 dello schema di provvedimento - di *"rete solo rame"*, *"rete mista fibra/rame, con fibra fino all'armadio di strada"*, *"rete con fibra fino alla base dell'edificio"*, *"rete solo fibra fino all'abitazione"* e *"fibra fino alla Stazione Radio Base"*, con le connesse nuove sigle *"R"*, *"RF"*, *"F"*, *"FF"*, e *"W"*, rischia di ottenere un effetto opposto a quello prefigurato, e quindi di determinare maggior confusione per i clienti finali.

Infatti, gli utenti esperti già conoscono la terminologia tecnica internazionale e si troverebbero spiazzati dall'introduzione, sul solo mercato italiano, di un nuovo vocabolario. Ma anche per gli utenti inesperti l'aggiunta di una nuova terminologia non semplificherebbe la comprensione. Da un lato, infatti, l'uso della lingua italiana può sembrare un'indubbia facilitazione per quel rilevante segmento della popolazione nazionale che ha una conoscenza solo parziale o nulla della lingua inglese. Ma dall'altro, si deve considerare che l'utente inesperto comunque non avrebbe le basi tecniche per comprendere, sulla base del semplice termine o della sigla, la differenza in termini di prestazioni tra l'uno e l'altro tipo di connessione.

Anzi, una nuova terminologia potrebbe determinare incomprensioni e difficoltà nel momento dell'acquisto, da parte dell'utente finale, degli apparati terminali di telecomunicazione, che provenendo da un mercato europeo, se non proprio internazionale, continueranno ad avere a proprio corredo i termini classici. E se invece si imponesse ai produttori e distributori di tali apparecchiature di adeguarsi anche ad una nuova classificazione italiana, ne conseguirebbe un aumento dei

relativi costi di commercializzazione sul territorio nazionale. Essendo quello italiano un mercato limitato in termini quantitativi, l'esigenza di un *packaging* dedicato creerebbe infatti problemi a livello di economie di scala. Come sempre in questi casi, i maggiori costi finirebbero alla fine scaricati sui clienti finali.

Gli scriventi comprendono pienamente l'esistenza di un interesse pubblico alla valorizzazione della lingua ufficiale della Repubblica. A fronte dello sviluppo di una nuova tecnologia, il momento ottimale per diffondere una terminologia italiana ad esso relativa, e prevenire quindi l'adozione di termini stranieri, coincide con la primissima fase della sua diffusione. Un'eventuale introduzione di nuove terminologie ufficiali in lingua italiana, se operata in un momento successivo (ed è questo il caso per quanto riguarda le sopra citate tecnologie di connessione) rischia invece di ledere interessi privati e pubblici legati al buon funzionamento del mercato. Interessi, questi, che nel caso in esame acquistano preminenza rispetto a quello generico di valorizzazione della lingua nazionale.

Come nota aggiuntiva, gli scriventi manifestano piena condivisione dell'obiettivo di rendere pienamente comprensibile ai clienti se la loro utenza sia effettivamente classificabile come connettività in fibra di vetro. Ciò in armonia con il recente provvedimento di AGCM n. 27062 del 28 Febbraio 2018. Il cliente non deve essere portato a credere di essersi dotato di una connettività in fibra, quando invece è dotato di una su doppino di rame o etere, che rappresentano media di accesso universalmente riconosciuti come meno pregiati. Al fine di scongiurare il rischio di comunicazioni ambigue, se non di vere e proprie pratiche commerciali scorrette, è senza dubbio opportuno che nell'ambito della comunicazione commerciale non sia consentito agli operatori di definire come "fibra" connessioni diverse da quelle FTTH.

Da ultimo, si desidera evidenziare che per la connettività di tipologia FWA, la sigla medesima sarebbe auto esplicativa, essendo in questo caso il servizio banda larga fornito con tecniche eterogenee via etere e non aderenti a standard internazionali. Nell'auspicio che tale contributo possa essere di ausilio all'Autorità procedente, si porgono distinti saluti.

Al fine di garantire la completezza delle attività istruttorie dell'Autorità procedente, gli scriventi presentano, contestualmente all'invio della presente comunicazione, istanza per la proroga del termine per l'invio delle comunicazioni di cui all'Allegato A della sopra citata delibera, con conseguente valutazione di ammissibilità del presente documento e sua positiva acquisizione agli atti del procedimento.

Ai fini di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 383/17/CONS, si dichiara che non sussistono specifici motivi di riservatezza o segretezza per sottrarre all'accesso le informazioni fornite nel

presente documento, che deve quindi considerarsi accessibile e pubblicabile nella sua interezza.

_____, il _____ (Soggetto)
firma